

DIRETTIVA 2007/56/CE DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2007****che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono basarsi sulla valutazione degli effetti dei prodotti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. Gli elementi da prendere in considerazione nel corso della valutazione comprendono l'esposizione dell'operatore e delle altre persone presenti e gli effetti sull'ambiente terrestre, acquatico e aereo, nonché gli effetti, sugli esseri umani e sugli animali, del consumo di residui presenti sulle colture trattate.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2) Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'utilizzazione di quantità minime di antiparassitari per garantire una protezione efficace dei vegetali, applicate in modo tale che la quantità di residui sia la minore possibile e sia tossicologicamente accettabile, in particolare in termini di apporto alimentare stimato.

(3) Le QMR di antiparassitari coperti dalla direttiva 90/642/CEE devono essere costantemente riesaminate. Esse possono essere modificate per tenere conto di nuove utilizzazioni o di cambi di utilizzazione. Sono state comunicate alla Commissione informazioni relative a nuove utilizzazioni o a cambi di utilizzazione che richiedono una modifica delle quantità di residui di azossistrobina, clorotalonil, ioxinil e quinoxifen.

(4) Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali, a causa di una contaminazione ambientale, questo antiparassitario poteva essere presente in quantità superiori al limite di determinazione analitica nei semi di zucca, prodotto consumato come prodotto alimentare in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire i «semi di zucca» nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE e fissare le QMR applicabili a tali semi per proteggere i consumatori contro quantità eccessive di residui di esaclorobenzene.

(5) Per quanto riguarda l'oxamil, sono state fissate QMR provvisorie nella direttiva 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in attesa dei risultati delle prove. I risultati delle prove relative all'oxamil sono stati successivamente comunicati e valutati. Ne consegue che le QMR provvisorie per l'oxamil possono essere confermate.

(6) Anche per la deltametrina sono state fissate QMR provvisorie nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri. Dopo un approfondimento di analisi, è risultato opportuno stabilire un termine supplementare per consentire un esame adeguato delle utilizzazioni della deltametrina autorizzate a livello degli Stati membri. È quindi opportuno prorogare la validità delle QMR provvisorie di deltametrina.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61.

- (7) L'esposizione dei consumatori agli antiparassitari sopra menzionati durante tutta la loro vita attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹⁾. È opportuno fissare per questi antiparassitari, sulla base delle stime e delle valutazioni, QMR in grado di garantire che le dosi giornaliere ammissibili non siano superate.
- (8) Nel caso del clorotalonil e dell'ioxinil, per i quali esistono dosi acute di riferimento (DAR), l'esposizione acuta dei consumatori attraverso ciascuno dei prodotti alimentari e che possono contenere residui di questi antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'OMS. I pareri del comitato scientifico delle piante (CSP), in particolare gli orientamenti e raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori dai prodotti alimentari trattati con antiparassitari ⁽²⁾, sono stati debitamente presi in considerazione. È opportuno fissare per tali antiparassitari, sulla base della stima dell'apporto alimentare, QMR in grado di garantire che le DAR non saranno superate. Nel caso delle altre sostanze, una valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che nessuna DAR era necessaria e che non era opportuno procedere ad una stima a breve termine.
- (9) È opportuno fissare QMR al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate, oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari, oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere messi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
- (10) La fissazione o la modifica a livello comunitario delle QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per l'ioxinil e il quinoxifen conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e all'allegato VI di tale direttiva. Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire altre utilizzazioni di tali sostanze. Al termine
- di questo periodo, è opportuno che le QMR comunitarie provvisorie divengano definitive.
- (11) È pertanto necessario modificare le QMR fissate nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, al fine di consentire una sorveglianza e un controllo adeguati delle utilizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione e di tutelare i consumatori. Nel caso in cui le QMR siano già state determinate negli allegati di tali direttive, è opportuno modificarle, nel caso in cui le QMR non siano ancora state determinate, è opportuno fissarle per la prima volta.
- (12) È quindi opportuno modificare le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE di conseguenza.
- (13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato I, gruppo «4. Semi oleaginosi», è aggiunta la voce «Semi di zucca»;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

⁽¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ Parere concernente le questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere concernente vari residui di antiparassitari nella frutta e nei legumi (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998)

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, la riga relativa alla «Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Deltametrina (cis-deltametrina) ^(a) »	2 CEREALI

^(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE, la riga relativa alla «Deltametrina (cis-deltametrina)» è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg		
	di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I alle voci 0407 e 0408 (3) (4)
«Deltametrina (cis-deltametrina) ^(a) »	Fegato e rene 0,03 (*) Pollame e prodotti a base di pollame 0,1, altri 0,5	0,05	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.»

ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le colonne relative alle sostanze azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen sono sostituite dalle seguenti:

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	*Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossistrobina	Clorotalonil	Deltametrina (cis-deltametrina) (†)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
1. Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio				0,01 (*)	0,05 (*) (P)		
i) AGRUMI	1	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (P)
Pompelmi							
Limoni							
Limettes							
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)						0,02 (*) (P)	
Arance							
Pomeli							
Altri						0,01 (*) (P)	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Mandorle							
Noci del Brasile							
Noci di acagiù							
Castagne e marroni							
Noci di cocco							
Nocciole							
Noci del Queensland							
Noci pecan							
Pinoli							
Pistacchi							
Noci comuni							
Altri							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossistrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (P)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
iii) POMACEE	0,05 (*)	1				0,01 (*) (P)	
Mele			0,2				0,05 (P)
Pere							
Cotogne							
Altri			0,1				0,02 (*) (P)
iv) DRUPACEE	0,05 (*)					0,01 (*) (P)	
Albicocche		1					0,05 (P)
Ciliegie			0,2				0,3 (P)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		1					0,05 (P)
Prugne							
Altri		0,01 (*)	0,1				0,02 (*) (P)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA						0,01 (*) (P)	
a) Uve da tavola e uve da vino	2		0,2				1 (P)
Uve da tavola		1					
Uve da vino		3					
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	2	3	0,2				0,3 (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		0,01 (*)					0,02 (*) (P)
More di rovo	3		0,5				
More palustri							
More-lamponi (loganberry)							
Lamponi	3						
Altri	0,05 (*)		0,05 (*)				
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (*)						2 (P)
Mirtilli neri							
Mirtilli rossi		2					

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossitrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (e)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		10	0,5				
Uva spina		10	0,2				
Altri		0,01 (*)	0,05 (*)				
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*) (p)
vi) FRUTTA VARIA						0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Avocadi							
Banane	2	0,2					
Datteri							
Fichi							
Kiwi			0,2				
Kumquat							
Licci							
Manghi	0,2						
Olive (da tavola)			1				
Olive (da olio)			1				
Papaia	0,2	20					
Frutti della passione							
Ananas							
Melagrane							
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi				0,01 (*)			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,05 (*)			0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Barbabietole							
Carote	0,2	1			0,2 (p)		
Manioca							
Sedani rapa	0,3	1					

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossitrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (P)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
Rafano	0,2						
Topinambur							
Pastinaca	0,2				0,2 (P)		
Prezzemolo a grossa radice	0,2						
Ravanelli	0,2						
Salsefica o barba di becco	0,2						
Patate dolci							
Navoni-rutabaga							
Rape							
Igname							
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)			0,05 (*) (P)		
ii) ORTAGGI A BULBO						0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Agli		0,5	0,1		0,2 (P)		
Cipolle		0,5	0,1		0,2 (P)		
Scalogni		0,5	0,1		0,2 (P)		
Cipolline	2	5	0,1		3 (P)		
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (P)		
iii) ORTAGGI A FRUTTO					0,05 (*) (P)		
a) Solanacee	2	2					0,02 (*) (P)
Pomodori			0,3			0,02 (P)	
Peperoni						0,02 (P)	
Melanzane			0,3			0,02 (P)	
Gombo			0,3				
Altri			0,2			0,01 (*) (P)	
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1		0,2				0,02 (*) (P)
Cetrioli		1				0,02 (P)	
Cetriolini		5				0,02 (P)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossitrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (6)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
Zucchine						0,03 (P)	
Altri		0,01 (*)				0,01 (*) (P)	
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	1	0,2			0,01 (*) (P)	0,05 (P)
Meloni							
Zucche							
Cocomeri							
Altri							
d) Mais dolce	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
iv) CAVOLI					0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
a) Cavoli a infiorescenza	0,5	3	0,1				
Cavoli broccoli (compreso «calabrese»)							
Cavolfiori							
Altri							
b) Cavoli a testa	0,3		0,1				
Cavoletti di Bruxelles		3					
Cavoli cappucci		3					
Altri		0,01 (*)					
c) Cavoli a foglia	5	0,01 (*)	0,5				
Cavoli cinesi							
Cavoli ricci							
Altri							
d) Cavoli rapa	0,2	0,01 (*)	0,05 (*)				
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE					0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
a) Lattughe e simili	3	0,01 (*)	0,5				
Crescione							
Dolcetta							
Lattuga							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossistrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (6)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
Scarola (indivia a foglie larghe)							
Rucola							
Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa							
Altri							
b) Spinaci e simili	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5				
Spinaci							
Bietole da foglia e da costa							
Altri							
c) Crescione acquatico	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				
d) Cicoria Witloof	0,2	0,01 (*)	0,05 (*)				
e) Erbe	3	5	0,5				
Cerfoglio							
Erba cipollina							
Prezzemolo							
Foglie di sedano							
Altri							
vi) LEGUMI (freschi)			0,2		0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Fagioli (non sgranati)	1	5					
Fagioli (sgranati)	0,2	2					
Piselli (non sgranati)	0,5	2					
Piselli (sgranati)	0,2	0,3					
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)					
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)						0,01 (*) (p)	
Asparagi							
Cardi							
Sedani	5	10					
Finocchi	5						

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossistrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) (6)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
Carciofi	1		0,1				0,3 (P)
Porri	2	10	0,2		3 (P)		
Rabarbaro							
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (P)		0,02 (*) (P)
viii) FUNGHI	0,05 (*)		0,05		0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
a) Funghi coltivati		2					
b) Funghi selvatici		0,01 (*)					
3. Legumi da granella	0,1	0,01 (*)	1	0,01 (*)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Fagioli							
Lenticchie							
Piselli							
Lupini							
Altri							
4. Semi oleaginosi					0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Semi di lino							
Arachidi		0,05					
Semi di papavero							
Semi di sesamo							
Semi di girasole							
Semi di colza	0,5		0,1				
Semi di soia	0,5						
Semi di senape			0,1				
Semi di cotone							
Semi di canapa							
Semi di zucca				0,05			
Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Azossistrobina	Clorotalomil	Deltametrina (cis-deltametrina) ^(*)	Esaclorobenzene	Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil	Oxamil	Quinoxifen
5. Patate	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,05 (*) ^(p)	0,01 (*) ^(p)	0,02 (*)
Patate precoci							
Patate tardive							
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	5	0,02 (*)	0,1 (*) ^(p)	0,02 (*) ^(p)	0,05 (*) ^(p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	20	50	5	0,02 (*)	0,1 (*) ^(p)	0,02 (*) ^(p)	0,5 ^(p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^(*)) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.

(^(p)) Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»